

Deliberazione N. 13 dell'Assemblea dell'A.T.I. 3 Umbria del 14/05/2012

Oggetto: Richiesta alla Regione Umbria ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 148/2011 per affidamento triennale in house del servizio rifiuti nell'ATI3, ai sensi dell'art. 4 comma 32 della legge n. 148/2011 come modificato dall'art. 25 legge n. 27/2012.

Atto di indirizzo ai Comuni di Gualdo C., Giano dell'Umbria, Norcia, Sellano, Preci, Scheggino, S.Anatolia, Vallo e Poggiodomo per l' integrazione delle gestioni esistenti nella VUS S p.A..

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di maggio, in Foligno, presso la sede dell'ATI 3, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 Umbria in sessione ordinaria e seconda convocazione.

Risultano presenti:

N.	COMUNI ATI 3 UMBRIA	Abitanti	Presente	Assente	Qualifica	Nome	Cognome
1	Bevagna	5134	5134		Sindaco	Analita	Polticchia
2	Campello sul Clitunno	2523	2523		Assessore	Andrea	Marchini
3	Cascia	3271	3271		Sindaco	Gino	Emili
4	Castel Ritaldi	3384		3384			
5	Cerreto di Spoleto	1130		1130			
6	Foligno	58367	58367		Sindaco	Nando	Mismetti
7	Giano dell'Umbria	3822	3822		Assessore	Sante	Graziani
8	Gualdo Cattaneo	6440	6440		Vice Sindaco	Pietrino	Torricelli
9	Montefalco	5772	5772		Vice Sindaco	Luigi	Titta
10	Monteleone di Spoleto	637	637		Consigliere	Piero Romano	Piergentili
11	Nocera Umbra	6166	6166		Sindaco	Giovanni	Bontempi
12	Norcia	4968	4968		Sindaco	Giampaolo	Stefanelli
13	Poggiodomo	141	141		Consigliere	Domenico	Angelini
14	Preci	770	770		Sindaco	Pietro	Bellini
15	Sant'Anatolia di Narco	575	575		Sindaco	Tullio	Fibraroli
16	Scheggino	489	489		Sindaco	Carlo	Valentini
17	Sellano	1146	1146		Sindaco	Claudio	Guerrini
18	Spello	8729	8729		Sindaco	Sandro	Vitali
19	Spoleto	39668	39668		Sindaco	Daniele	Benedetti
20	Trevi	8500		8500			
21	Vallo di Nera	396	396		Sindaco	Fausto	Dominici
22	Valtopina	1480	1480		Sindaco	Cosimetti	Danilo
	TOTALI A.T.I.3	163.508	150.494	13.014			
	Totali in n.	22	19	3			

Presiede il Presidente Dott. Daniele Benedetti.

Assiste il Direttore dell'ATI 3 Dott. Avv. Fausto Galilei.

Il Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 19 Enti sul totale di 22 e rappresentanti n. 150.494 abitanti sul totale di 163.508, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il rapporto istruttorio sul punto all'ordine del giorno. Il Direttore illustra il seguente:

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Dopo l'approvazione del Piano di Ambito dei Rifiuti in data 11/10/2011, l'ATI3 con la Deliberazione dell'Assemblea n. 27 del 07/12/2011 ha avviato le procedure per l'affidamento di ambito del servizio rifiuti dando attuazione all'art. 4 commi 1,2,3 e 4 della L. n. 148/2011 al fine della verifica e adozione della deliberazione quadro per lo svolgimento tramite liberalizzazione o tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica del servizio.

La Deliberazione quadro n. 27/2011 ha ritenuto non liberalizzabile il servizio rifiuti in questione e optato per la gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per il socio privato operativo al 40%.

L'atto in questione è stato inviato all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L. n. 148/2011 la quale ha dato atto del ricevimento, per le finalità di legge, e specificamente per la Relazione annuale al Parlamento, con nota prot. n. 76001 del 19/12/2011.

Contattata ufficialmente l'AGCM ha comunicato che per le deliberazioni quadro pervenute prima del 24 gennaio 2012 non esprimerà il parere previsto dalla modifica introdotta dal decreto legge n. 1/2012, dando atto della piena legittimità dell'operato dell'ATI3 senza dover rideliberare sulla questione.

Con la successiva Deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 29 del 07/12/2011 sono state definite le procedure connesse alla gara per l'individuazione del socio privato con partecipazione al 40% e definiti gli adempimenti dei Comuni soci e della VUS S.p.A. necessari e consistenti nella scissione societaria del ramo rifiuti della VUS S.p.A. al fine di costituire una specifica società per il servizio rifiuti, in modo di preservare la gestione pubblica dell'acqua in capo alla VUS S.p.A., conformemente alla volontà referendaria dell'11 giugno 2011.

Pur non trattandosi di atto di maggiore rilevanza ai sensi dello Statuto dell'ATI3 l'Assemblea dei Sindaci ha deciso di inviare la Deliberazione n. 29/2011 ai Consigli Comunali per attuare un percorso politico di partecipazione e condivisione più ampia della scelta proposta.

Conseguentemente diversi Consigli Comunali si sono espressi conformemente alla proposta dell'Assemblea dell'ATI3.

Rispetto al quadro legislativo definito dall'art. 4 della L. 148/2011 in coerenza con il quale gli atti summenzionati sono stati assunti, in data 24 gennaio 2012 entrava in vigore il Decreto Legge n. 1/2012 poi convertito nella Legge 24-03-2012 n. 27 la quale ha mutato radicalmente il quadro legislativo di riferimento imponendo una nuova valutazione degli obiettivi e delle scelte da perseguire.

Le modifiche sostanziali introdotte con l'art. 25 della legge di conversione n. 27/2012 in parte modificano l'art. 4 della L. 148/2011, in parte, introducendo l'art. 3 bis della medesima legge, modificano le disposizioni di carattere generale riguardanti gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali.

In particolare il nuovo quadro legislativo prevede:

- a) che le Regioni entro il 30 giugno 2012 definiscano ambiti territoriali per lo svolgimento dei S.P.L. di rilevanza economica a rete di norma di dimensione territoriale provinciale salvo una dimensione diversa, superiore o inferiore motivando la scelta;
- b) che i Comuni con delibera di un Ente associativo degli stessi (l'ATI3) possono entro il 30 maggio 2012 avanzare richieste alla Regione di un ambito territoriale di dimensioni diverse da quello provinciale;
- c) che sono fatti salvi gli ambiti di dimensione provinciale già costituiti in virtù di normative di settore vigenti (ATI4 in Umbria);
- d) che decorso il termine di cui alla lettera a) il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo a tutela dell'unità giuridica ed economica ai sensi dell'art. 8 della L. 131/2003;

- e) che a decorrere dal 2013 l'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei S.P.L. costituirà elemento di virtuosità degli EE. LL. ai sensi della Legge 111/2011;
- f) che i finanziamenti statali di cui all'art. 119, quinto comma della Costituzione saranno prioritariamente assegnati agli Enti di governo degli ambiti ottimali;
- g) che le società *in house* saranno assoggettate previo D.M. al patto di stabilità interno e da subito alle disposizioni che stabiliscono a carico degli EE.LL. limitazioni e divieti alla assunzione di personale e di contenimento degli oneri contrattuali;
- h) che gli Enti territoriali con più di 10.000 abitanti devono inviare alla A.G.C.M. la deliberazione di cui all'art. 4 della L. 148/2011 la quale dovrà esprimere un parere obbligatorio entro 60 giorni (detta disposizione non riguarda l'ATI3 avendo provveduto all'invio della delibera quadro quando la norma nazionale non prevedeva il parere dell'A.G.C.M.);
- i) il notevole restringimento del campo dell'affidamento in house riducendo l'importo complessivo sopra il quale esso non è possibile da € 900.000/anno a € 200.000/anno;
- j) lo spostamento del termine per le procedure di affidamento (gara) dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre 2012;
- k) il nuovo affidamento in deroga dell'*in house* triennale a condizione che esso sia a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'azienda unica in capo alla società *in house* deve essere perfezionata entro il 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali circa la qualità del servizio reso, il prezzo medio ad utente, il livello degli investimenti ed altri indicatori che saranno sottoposti a valutazione annuale da parte della Autorità di settore competente (Autorità dell'Energia e Gas).

Questa ultima novità legislativa dell'affidamento triennale *in house* si rivela per l'ATI3 particolarmente interessante ed utile in quanto consentirebbe un evidente rafforzamento della società pubblica attualmente affidataria del servizio in via provvisoria, cioè la VUS S.p.A.,

nell'ottica della gara per la ricerca del partner privato operativo al 40%, nonché concederebbe un tempo tecnico più ragionevole per l'espletamento della gara stessa.

Infatti la gara dovrebbe essere, nel caso di specie, non più espletata entro il 31/12/2012, ipotesi assai rischiosa nel caso di ricorsi o altri ostacoli tecnici che potrebbero con significative probabilità manifestarsi, ma entro lo stesso triennio di vigenza dell'affidamento triennale *in house* e cioè dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, garantendo quindi tempi congrui anche a fronte di difficoltà dell'iter di evidenza pubblica che dovessero insorgere.

L'affidamento triennale *in house* non va visto quindi come antitetico alla procedura di affidamento ordinaria già individuata con la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI3 n. 27 del 07/12/2011 ma addirittura come propedeutico, rafforzativo e facilitativo della stessa. Esso infatti avendo carattere eccezionale e non prorogabile va visto come una opportunità per rafforzare da una parte l'Azienda VUS S.p.A. con il processo di integrazione operativa e, dall'altra, per avere tempi più adeguati per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per il socio privato operativo al 40%.

Esaminando quindi più in dettaglio e con riferimento al nostro ambito territoriale ottimale i requisiti e procedure per l'affidamento triennale *in house* emerge che l'art. 25 della L. 27/2012 pone innanzitutto tre condizioni essenziali e per le quali detto affidamento assume carattere subordinato e condizionato al verificarsi di tutte:

- 1. che si realizzi una integrazione aziendale operativa tra tutte le gestioni esistenti in capo al soggetto destinatario dell'affidamento triennale *in house* (VUS S.p.A.);**
- 2. che il suddetto gestore integrato si configuri come unico gestore dell'ambito realizzando quindi l'obiettivo ulteriore perseguito dalla legge, della crescita dimensionale (oltre l'obiettivo principale della liberalizzazione e della concorrenza nei S.P.L.);**
- 3. che la gestione triennale *in house* abbia congrui indicatori di performance complessivi, avuto riguardo in primo luogo alla qualità e costo del servizio, positivi rispetto ad altre gestioni in un confronto almeno regionale.**

Si tratta ora di affrontare le problematiche giuridiche ed applicative di ciascuno dei tre obiettivi di legge di cui sopra.

1) Integrazione operativa delle gestioni esistenti.

Come noto nell'ATI3 esiste per quanto riguarda il servizio rifiuti una situazione che vede la VUS S.p.A. gestire la "fase industriale" del servizio (trattamento a Casone e smaltimento a S. Orsola) per 20 Comuni su 22 e cioè per tutti i Comuni dell'ATO n. 3 esclusi Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria.

Per quanto riguarda le fasi a monte della raccolta e del trasporto i Comuni di Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia, Vallo di Nera, Sellano e Scheggino hanno la gestione in economia, mentre Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria sono gestiti dalla SIA di Marsciano per questo segmento così come per la fase "industriale" del servizio.

Per quanto riguarda invece i tre rimanenti Comuni della Valnerina e cioè Cascia, Cerreto di Spoleto e Monteleone di Spoleto, gli stessi hanno già conferito l'intero servizio alla VUS S.p.A. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2009 (Cascia), n. 33 del 27/11/2004 (Cerreto di Spoleto) e nel mese corrente di aprile 2012 (Monteleone di Spoleto).

Avuto riguardo quindi al profilo soggettivo è evidente che la integrazione operativa in VUS S.p.A. entro il 31/12/2012 riguarda 7 Comuni su 10 della Valnerina (Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia, Scheggino, Vallo di Nera, Sellano) per quanto riguarda il ciclo della raccolta e trasporto, e i due Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria per quanto riguarda l'intero ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.

In termini di popolazione l'integrazione riguarda circa 6.600 abitanti della Valnerina e 10.200 abitanti circa (Gualdo C. e Giano U.) su un totale di circa 163.000 abitanti.

Allo scopo di affrontare le problematiche connesse con l'integrazione operativa di cui sopra in data 16 aprile 2012 si è svolto un incontro tra la Direzione dell'ATI3 e i Sindaci dei Comuni minori della Valnerina (Preci, Vallo di Nera, Scheggino, S. Anatolia) e in data 8 maggio 2012 un incontro tra gli stessi e la presidenza dell'ATI3, presenti anche Norcia, Cascia e Poggiodomo nel quale i Comuni medesimi hanno formulato le seguenti richieste da accogliere qualora non esista uno specifico divieto di legge:

- a) mantenimento della riscossione della attuale TARSU in capo ai Comuni;

- b) mantenimento del servizio spazzamento in capo al Comune (salvo che lo stesso intenda affidarlo alla VUS spa) con detrazione del relativo costo insieme a quello della gestione del ruolo TARSU, che il Comune certificherà annualmente all'ATI3;
- c) trasferimento al gestore di ambito del personale in servizio presso il Comune in maniera integrale o con la formula del comando parziale qualora detto personale assolva nel Comune anche a più mansioni, alcune delle quali estranee al servizio di igiene urbana. In ogni caso qualora il personale per l'intero orario di lavoro o part time resti in Comune per il servizio rifiuti il relativo costo sarà detratto da quanto dovuto al Gestore VUS spa;
- d) trasferimento a VUS spa dell'attuale costo del servizio (TARSU) per il triennio, fatta salva l'inflazione programmata e i maggiori eventuali investimenti per la raccolta differenziata che il Comune dovesse richiedere alla VUS S.p.A. o eventi eccezionali non previsti;
- e) trasferimento dei beni e impianti dei Comuni in economia alla VUS S.p.A. con la formula del comodato ai sensi dell'art. 202 comma 4 del D. Lvo n. 152/2006 fermo che le quote di ammortamento residue e mutui saranno detratti da quanto dovuto al gestore VUS spa.

Ne consegue che al fine del trasferimento totale o parziale del personale e degli impianti/beni del servizio dovrà essere redatto un verbale di ricognizione e consegna dei medesimi a cura di ciascun Comune in contraddittorio con la VUS S.p.A., fermo che saranno trasferiti al gestore VUS S.p.A. tutti gli oneri di manutenzione e sviluppo successivo alla consegna dei beni strumentali del servizio.

Con riferimento alle richieste dei Comuni della Valnerina si deve evidenziare che nessuna disposizione di legge in vigore ne impedisce l'accoglimento.

Per quanto riguarda infatti la riscossione della TARSU essa è già oggi in capo ai Comuni a livello generale. Anche nella ipotesi di entrata in vigore della TARES prevista dall'art. 14 della legge 214/2011 a decorrere dal 01/01/2013, seppure il comma 31 del medesimo articolo prevede che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio, deve ritenersi che resta salva la possibilità nel contesto eccezionale dell'affidamento triennale *in house*, che sia contrattualmente previsto attraverso il contratto di ambito di servizio, che i Comuni per cui è prevista l'integrazione operativa entro il 31/12/2012, possono continuare nella riscossione diretta per il triennio 2012-2015.

E' quindi evidente che i Comuni in questione trasferiranno alla VUS S.p.A. solamente la quota parte della TARSU, salvi i nuovi investimenti concordati, ed esclusa in ogni caso la quota parte del costo del personale per le mansioni che dovesse continuare a svolgere per il Comune e la quota

parte dei costi generali del personale riguardanti l'anagrafe utenti e la riscossione TARSU, nonché ovviamente, le eventuali quote di ammortamento residue dei beni e impianti consegnati al Gestore VUS S.p.A..

In aggiunta a ciò si è valutato nel corso delle precedenti assemblee che la discarica di Sellano passi al Gestore VUS spa per quanto riguarda gli oneri di smaltimento del percolato a far data dal 01/07/2012 (secondo semestre 2012) qualora si perfezioni il nuovo affidamento di ambito in house con l'integrazione operativa del servizio nella VUs spa nei termini di cui all'art. 25 della L. 27/2012 (31/12/2012).

Per quanto riguarda i Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria, come noto, la integrazione operativa non riguarda la soppressione dei gestori in economia preesistenti ma la fuoriuscita della gestione del ciclo integrale dei rifiuti solidi urbani dalla SIA di Marsciano per confluire nella VUS S.p.A.

I due Comuni in questione sono gestiti dalla SIA di Marsciano pur appartenenti all'Ambito n. 3 ex L.R. n. 23/2007, in virtù di deliberazione prima dell'ATO Rifiuti n. 3 poi dell'ATI 3 di proroga della loro gestione fino all'affidamento di ambito del servizio rifiuti solidi urbani nell'Ambito n. 3.

Pertanto le stesse sono destinate a cessare con la Deliberazione dell'ATI 3 di affidamento triennale in house fatti salvi i tempi tecnici della integrazione operativa in VUs spa entro e non oltre il 31/12/2012, che comunque dovrà assicurare il mantenimento del servizio rapportato all'alto livello di qualità del servizio raggiunto che come noto si attesta nel 2011 a circa il 69% di raccolta differenziata rispetto ad una media dell'Ambito n. 3 alla data di fine 2011 di poco inferiore al 34%.

2) Realizzazione dell'unico gestore di Ambito.

E' ovvio che con l'attuazione del n. 1) dell'integrazione operativa delle gestioni esistenti risulterebbe automaticamente realizzata la seconda condizione prevista dall'art. 25 della Legge 27/2012 dell'unico gestore di ambito.

Il punto in questione merita tuttavia considerazioni specifiche e aggiuntive con riferimento al preannunciato intendimento della Regione Umbria, con le norme transitorie della Legge regionale n. 18/2011 di soppressione delle Comunità Montane e di riforma del sistema amministrativo endoregionale, di dare vita ad un unico ambito regionale per le funzioni di programmazione, regolazione e controllo per quanto riguarda il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti.

E' evidente che nel caso entrasse in vigore una legge regionale di costituzione dell'ATO unico verrebbe automaticamente meno il requisito dell'unico gestore di ambito quale presupposto dell'in house triennale in quanto in Umbria le gestioni sono attualmente molteplici e composite (alcune in house, altre miste a maggioranza pubblica o privata). **Proprio per questo l'art. 25 della L. n. 27/2012 ha previsto che i Comuni interessati possano presentare domanda alla Regione entro il 31/05/2012 di costituire (o mantenere ex l. n. 23/2007) un ambito territoriale di dimensioni nel caso di specie, inferiori a quelle attuali provinciali. La Regione dovrà pronunciarsi entro il 30/06/2012.**

E' pertanto necessario che l'Assemblea dell'ATI 3 con la deliberazione di indirizzo dell'affidamento triennale in house deliberi anche contestualmente la richiesta alla Regione Umbria di mantenimento dell'attuale ambito gestionale dei 22 Comuni dell'ATO n. 3 quale condizione essenziale per l'affidamento in oggetto.

3) Indicatori di performance positivi avuti riguardo al costo e alla qualità del servizio

A differenza dei due precedenti requisiti che potremmo definire rigidi e precondizionanti questo terzo requisito integra una fattispecie di verifica in itinere nel triennio di validità dell'affidamento in house, rispetto ad una sana e positiva gestione del servizio avuto essenzialmente riguardo al suo costo ed alla sua qualità. In questa ottica quindi è implicita l'assunzione di un impegno ad un forte incremento soprattutto della raccolta differenziata nei Comuni della Valnerina oggi costituenti le gestioni in economia da integrare in VUS spa e contestualmente in tutti gli altri Comuni; il tutto con il più contenuto incremento dei costi del servizio possibili.

Esaminata la fase delle procedure e delle condizioni per pervenire all'affidamento triennale in house appare chiaro che a seguito della odierna deliberazione dovrà prevedersi un tempo breve ipotizzabile non oltre luglio 2012 per realizzare la integrazione operativa con le gestioni extra VUS e per avere risposte almeno ufficiose da parte della Regione Umbria circa il mantenimento dell'attuale ambito territoriale dei 22 Comuni dell'ATI 3 per le ragioni in precedenza esposte.

Il venir meno anche di una sola delle due condizioni renderebbe non legittimo l'affidamento in house e immediatamente l'Assemblea dovrebbe procedere a bandire la gara ordinaria per il socio privato al 40% come deciso con la deliberazione n. 27 del 07/12/2011, tenuto conto che la stessa gara dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2012, previa la complessa procedura di scissione societaria per la costituzione della società di scopo dei rifiuti.

Il tempo rimanente da agosto a dicembre 2012 sarebbe estremamente ristretto per una gara di questa complessità e seppur è vero che la legge di conversione n. 27/2012 con l'art. 25 comma 7) ha previsto il nuovo comma 32 bis all'art. 4 della L. 148/2011 in base al quale il gestore ha l'obbligo di assicurare l'integrale e regolare prosecuzione del servizio senza oneri aggiuntivi, è altresì previsto l'intervento del potere sostitutivo del Governo previa diffida del Prefetto che priverebbe di fatto soggetti istituzionali locali del potere di scelta.

Merita al riguardo una presa di posizione interpretativa circa l'obbligo o meno, una volta che l'ATI 3 ha deliberato l'affidamento triennale in house, di conferire il servizio automaticamente da parte dei Comuni in economia, o se è necessaria una loro deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000.

Nel più ampio silenzio dell'art. 25 L. 27/2012 sul punto può ritenersi preferibile ed in ogni caso possibile l'obbligo di conferimento automatico del servizio in virtù del disposto chiaro dell'art. 204 comma 1 del testo Unico Ambientale n. 152/2006 il quale prevede la cessazione automatica delle gestioni esistenti con l'istituzione del servizio di ambito dei rifiuti solidi urbani.

Detta istituzione è infatti attuabile paritariamente e senza distinzioni sia con l'espletamento della gara per il servizio o per il socio privato, sia con questa ulteriore modalità di affidamento seppur in deroga e per un tempo più limitato (triennale) prevista dalla Legge n. 27/2012.

In ogni caso si ritiene legittima sia la procedura che dovesse vedere specifiche deliberazioni dei Consigli Comunali di conferimento del servizio per realizzare l'integrazione operativa, sia la semplice deliberazione di Giunta Municipale di mera attuazione operativa (ricognizione personale, costi/ricavi del servizio, mezzi e verbali di consegna al gestore).

Terminata l'esposizione del rapporto istruttorio a cura del Direttore

L'ASSEMBLEA dell'ATI 3 UMBRIA

- Visto il Rapporto istruttorio e udito il dibattito che condivide i contenuti dello stesso con alcune integrazioni;
- Visto l'art. 25 della L. n. 27/2012 di conversione del D. Legge n. 1/2012;
- Visto l'art. 204 del D. Lvo n. 152/2006;

- Visto il TUEL n. 267/2000;
- Viste le Leggi Regionali n. 23/2007 e n. 11/2009;
- Dato atto che il Piano di Ambito dei rifiuti è stato approvato definitivamente con deliberazione dell'Assemblea n. 16 dell'11/10/2011;
- Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 27 e n. 29 entrambe del 7/12/2011 rispettivamente di ricognizione e deliberazione quadro attuativa dell'art. 4 della L. 148/2011 e di scelta della gara per il socio privato operativo al 40%;
- Visto lo Statuto dell'Ente in base al quale l'atto non è ricompreso tra quelli di maggiore rilevanza;
- Acquisito parere favorevole di legittimità del Direttore dell'Ente;

Con voto favorevole dei presenti rappresentanti n. 17 Comuni su 22 (astenuto Nocera Umbra, contrario Montefalco) e n. 138.556 abitanti su 163.508 dell'Ambito,

DELIBERA

1. Di fare proprie le considerazioni e motivazioni espresse nel rapporto istruttorio e conseguentemente di esprimere l'indirizzo di affidare alla VUS spa con decorrenza 01/01/2013 e fino al 31/12/2015, in house il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, secondo le previsioni dell'art. 25 della L. n. 27/2012 dando atto che in ogni caso nel corso del predetto triennio, a partire dal 2013 dovrà essere espletata la procedura di gara per l'individuazione del socio privato operativo come deliberato con l'atto assembleare n. 29 del 07/12/2011;
2. Di richiedere contestualmente alla Regione Umbria al fine del mantenimento delle condizioni essenziali di legittimità dell'affidamento triennale in house alla VUS spa di cui al presente atto, **la conferma/istituzione del bacino ottimale n. 3 per la gestione del servizio**, della stessa dimensione territoriale sub provinciale in essere e composizione da parte dei 22 Comuni attuali, in attuazione dell'art. 3 bis comma 1 della Legge n. 148/2001 istituito dall'Art. 25 della legge n. 27/2012;

3. Di adottare l'allegato (Allegato A) schema base di contratto di servizio per l'affidamento triennale in house dando atto che lo stesso dovrà essere perfezionato entro 60 giorni dalla presente deliberazione, con costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-politico, per l'approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei Sindaci;
4. Di approvare per i Comuni attualmente non gestiti da VUS spa e precisamente i 7 Comuni della Valnerina elencati nel rapporto istruttorio e i due Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria le seguenti particolari disposizioni che dovranno essere integralmente recepite nel contratto di servizio di cui al n. 3) del deliberato, al fine della realizzazione della integrazione operativa da deliberare da parte dei Comuni stessi **entro giugno 2012** e perfezionarsi operativamente entro **dicembre 2012**:
- 4.1. La riscossione della Tarsu, potrà continuare ad essere effettuata direttamente dai Comuni stessi che poi corrisponderanno alla VUS spa l'importo dovuto del servizio. E' fatta salva per il Comune per propria scelta il trasferimento della riscossione al gestore VUS spa.. Il servizio di spazzamento potrà continuare ad essere svolto direttamente dal Comune.
- 4.2. Il costo del servizio da contrattualizzare con VUS spa è fatto pari a quello consolidato nel 2012 e risultante dagli atti contabili del Comune. Al Gestore andrà pertanto corrisposta la differenza tra detto importo e quanto trattenuto per quota parte del servizio di spazzamento e del personale nel caso il Comune intenda attuare un comando/trasferimento parziale, nella ipotesi in cui il personale svolga plurimansioni oltre il servizio integrale dei rifiuti solidi urbani. Limitatamente ai Comuni minori della Valnerina e cioè quelli con meno di **1500 abitanti residenti**, il costo dello spazzamento da trattenere è forfettizzato nella misura del 20% (ventipercento) della TARSU che sarà versata alla VUS spa a titolo di corrispettivo del servizio. La quota di cofinanziamento del servizio a carico del Bilancio comunale dei Comuni minori della Valnerina sarà vincolata nell'utilizzo agli investimenti per l'incremento della raccolta differenziata agli obiettivi di legge (65%).
- Per gli altri qualora vogliano trattenere lo spazzamento (Norcia, Gualdo C. e Giano dell'Umbria) il costo è quello effettivo certificato da bilancio dell'Ente.
- I Comuni di Norcia, Gualdo e Giano trasferiranno a VUS spa il costo del servizio 2012 (TARSU più quota di copertura a carico del bilancio comunale) salvo il trattenimento eventuale del 20% della TARSU per il servizio di spazzamento da parte del Comune di Norcia.
- Tutti i nove Comuni interessati dall'integrazione operativa potranno altresì trattenere le quote di ammortamento e mutui dei beni e impianti non ancora ammortizzati.

Con il loro costo del servizio 2012 dovrà essere garantito ai Comuni di Gualdo C. e Giano il mantenimento dell'obiettivo di raccolta differenziata raggiunto nel 2012 salvo il successivo punto 4.3.

- 4.3. Sono fatti salvi i maggiori costi del servizio dovuti al riconoscimento annuale del tasso di inflazione programmata e agli investimenti per lo sviluppo della raccolta differenziata concordati tra il Comune e il Gestore VUS S.p.A.;
5. Di dare atto che in attuazione dell'art. 14 della Legge n. 214/2011 istitutiva della TARES a decorrere dal 01/01/2013 (salvo rinvio) alla applicazione della tariffa per i costi di spazzamento, di raccolta e trasporto provvederanno i Consigli Comunali mentre alla tariffa per i costi impiantistici di ambito di trattamento, smaltimento e recupero provvederà l'ATI 3;
6. Di specificare che il servizio di spazzamento, alla luce della modificazione introdotta all'art. 202 del Dlg 152/2006 dell'art. 25 comma 3 della L. 27/2012, potrà restare nel periodo di affidamento in house triennale, in capo ai Comuni di cui al n. 4) del deliberato con oneri a loro carico nei modi indicati al punto 4.2;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000, di trasmetterlo alla Regione dell'Umbria per le finalità espresse al n. 2) del deliberato, ai 22 Comuni dell'Ambito e alla VUS spa per i provvedimenti conseguenti e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente per l'adeguata pubblicità.

IL DIRETTORE
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

IL PRESIDENTE
(Dott. Daniele Benedetti)

